

MANOVRA 2023/ La disposizione per i gruppi italiani che hanno una controllata estera

Paradisi, rientri tassati al 6%

Affrancamento agevolato per utili e riserve non distribuiti

DI FRANCESCO SPURIO

Importanti vantaggi per i gruppi italiani che hanno una controllata residente in un paese a fiscalità privilegiata che potranno far rientrare gli utili con una tassazione ridotta fino al 6%.

La possibilità di far rientrare in Italia, in modo agevolato, le riserve di utili accantonate in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata rappresenta uno degli aspetti più interessanti della legge di bilancio 2023, approvata ieri dal Senato, che potrebbe portare ad un rimpatrio importante di capitali detenuti all'estero (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

Il comma 87 dell'art. 1, della legge di bilancio prevede la possibilità di affrancare ed eventualmente rimpatriare gli utili e le riserve di utili non distribuiti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento), risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 e realizzati da soggetti localizzati in Stati con regimi fiscali privilegiati.

L'affrancamento, ossia l'integrale esclusione degli utili percepiti dalla formazione del reddito del socio re-

sidente in Italia, è realizzabile su base opzionale e dietro l'assoggettamento ad imposta sostitutiva con aliquote differenziate del: i) 9% nel caso di soggetti Ires; ii) 30% nel caso di soggetti Irpef, purché, in entrambi i casi, le partecipazioni siano detenute in regime d'impresa.

Oltre all'affrancamento, le nuove disposizioni prevedono un'ulteriore possibilità di ridurre il carico fiscale, in caso di rimpatrio immediato degli utili. Infatti, se il

regime, l'opzione per l'imposta sostitutiva va esercitata nella dichiarazione fiscale per l'anno 2022 e può riguardare anche solo una parte degli utili/riserve o singole società estere.

Unica condizione sostanziale per l'ulteriore riduzione è l'accantonamento, in una specifica riserva di patrimonio netto, degli utili percepiti per un periodo non inferiore a due esercizi.

Naturalmente la modalità di detenzione delle partecipazioni estere influisce sulla portata dei vantaggi ottenibili.

Infatti, l'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera in questione e, dunque, andrà considerato l'effetto demoltiplicativo in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del Tuir.

Una volta valutata la convenienza e l'opportunità del



Da ItaliaOggi del 29 dicembre 2022

so di adesione all'istituto, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta dal soggetto italiano è incrementato, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

Ciò comporta che, nel caso in cui la controllata estera consegua utili o abbia riserve capienti, l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni sarà sterilizzabile a fini fiscali. Allo stesso tempo il valore fiscale della partecipazione stessa sarà diminuito dell'importo degli utili e delle riserve distribuiti a seguito di assoggettamento ad imposta sostitutiva. La disciplina descritta sin qui è ancora priva di un provvedimento attuativo, che sarà fondamentale per definire i rapporti con il regime delle CFC di cui all'articolo 167 del Tuir e quantificare i vantaggi attesi dalla nuova normativa.

© Riproduzione riservata

L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera in questione e, dunque, andrà considerato l'effetto demoltiplicativo in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate

controllante residente rimpatria, cioè percepisce i dividendi esteri ed il versamento del saldo delle imposte dovute per l'anno 2023, l'aliquota si abbassa di 3 punti percentuali, passando al 6% per i detentori/sog-

fetto demoltiplicativo in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del Tuir.

Una volta valutata la convenienza e l'opportunità del

Impatto limitato dalla reintroduzione della norma sui costi black list

DI FRANCESCO LEONE

Ripristinata la disciplina dei costi black-list. Al fine di rispettare impegni europei, con la legge di bilancio 2023 sono stati ripristinate alcune limitazioni alla deducibilità dei costi cd. black-list.

L'art. 1, commi 84-86 della legge di bilancio 2023, nella versione all'esame del Senato (ex art. 22 nel disegno di legge), modifica l'art. 110 del Tuir, con l'introduzione dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies che, nella sostanza, riproducono i commi da 10 a 12-bis abrogati dalla l. n. 208/2015. Ricordando come l'abrogata disciplina dall'ambito di operatività molto ampio aveva, in passato, evidenziato numerose criticità (sia da un punto di vista tecnico-applicativo, anche rispetto al regime sanzionatorio, sia rispetto all'efficacia della funzione da svolgere), è bene segnalare sin da subito che l'impatto concreto della "nuova" disciplina dovrebbe essere molto limitato. La disposizione appena (re)introdotta con la legge di bilancio, infatti, trova applicazione con riferimento alle spese e ai componenti negativi di reddito derivanti da operazio-

ni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati, nelle giurisdizioni identificate come "non cooperative ai fini fiscali" nell'Allegato I alla lista UE adottata dal Consiglio UE in data 4 ottobre 2022. Si tratta, in sostanza, delle seguenti giurisdizioni estere: Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Isole Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks and Caicos, Isole Vergini americane e Vanuatu, con le quali, presumibilmente, le imprese/professionisti residenti effettuano transazioni limitate, sia numericamente che qualitativamente.

Ciò premesso, i nuovi commi 9-bis e 9-ter dell'art. 110 del Tuir riproducono la soppressa disciplina nella sua ultima formulazione (quella modificata dal decreto internazionalizzazione, d.lgs. 145/2015). In particolare, per le spese e i componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati nelle sopra indicate giurisdizioni, opera un meccanismo di deducibilità su due livelli: (a) deducibilità piena delle citate spese/componenti negativi, fino a concorrenza del valore

normale (ai sensi dell'art. 9 del Tuir) delle stesse; (b) deducibilità (eventuale) dell'eccedenza della spesa e del componente negativo effettivamente sostenuto rispetto a detto valore normale, a condizione che il soggetto residente dimostri l'effettivo interesse economico a porre in essere l'operazione e l'avvenuta esecuzione della operazione stessa. Qualora utile e necessario, il contribuente può comunque presentare un interpello cd. probatorio (ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della l. 212/2000).

Il nuovo comma 9-ter dell'art. 110 dispone che, ai fini di monitoraggio le spese e gli altri componenti negativi, deducibili ai sensi della disciplina in commento, debbano essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. In caso di omissione o di incompletezza della citata indicazione, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 471/1997 (sanzione del 10% del costo non indicato nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000). Sempre nel nuovo comma 9-ter dell'art. 110 sono infine previste alcune norme procedurali. L'Amministrazione finanziaria, prima di procedere

all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare al contribuente un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove circa la completa deducibilità dei costi sostenuti. Ove l'Amministrazione finanziaria ritenga inadeguate le prove prodotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

Il nuovo comma 9-quater dell'art. 110 dispone, in ultimo, che la disciplina non trovi applicazione relativamente alle operazioni intercorse con i soggetti residenti nelle giurisdizioni non collaborative per i quali trovi già applicazione la disciplina CFC (art. 167 Tuir).

Trattandosi di una disciplina non del tutto nuova, dovrebbero tornare utili i chiarimenti già forniti in passato dall'Agenzia delle Entrate, in particolare con la circ. n. 39/E del 2016. Un aspetto che andrà comunque chiarito è quello relativo alla decorrenza della nuova disciplina e cioè se riguarderà le operazioni intercorse nel 2022 ovvero solo quelle 2023.

© Riproduzione riservata